

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2260 del 16/04/2025
Oggetto	D.P.R. 13/03/2013 n.59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ı Ditta "ERREDI IMPIANTI S.R.L." - Rubiera
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2343 del 15/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sedici APRILE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.36236/2023

D.P.R. 13/03/2013 n.59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) – Ditta **"ERREDI IMPIANTI S.R.L."** - Rubiera.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale n.prot.10525/16/2015 del 25/02/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia per la Ditta **"ERREDI IMPIANTI S.R.L."** per l'impianto ubicato in Comune di **Rubiera - Via Bologna n.1/A** – Provincia di Reggio Emilia.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"ERREDI IMPIANTI S.R.L."**, avente sede legale nel comune di **Rubiera - Via Emilia Ovest n. 26** - Provincia di Reggio Emilia e stabilimento nel comune di **Rubiera - Via Bologna n.1/A** - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di installazione e manutenzione impianti termoidraulici, acquisita agli atti con PG/172169 del 11/10/2023 e successive integrazioni.

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Acquisito il nulla-osta allo scarico al protocollo n. PG/2025/5181 del 13/01/2025, dal Comune di Rubiera in qualità di competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i. e DGR 1053/2003, relativamente allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RA001621-2024-P del 06/09/2024.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e

medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;

- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.”;
- D.G.R. n.1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- D.G.R. n.286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)”;
- D.G.R. n.1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005”;
- L.26.10.1995 n.447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 “Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna”;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **“ERREDI IMPIANTI S.R.L.”** ubicato nel comune di **Rubiera - Via Bologna n.1/A** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni** e le **prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura , ai sensi del D.Lgs. 152/06;**

- **Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**

- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico;**

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

4) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

5) di considerare il presente atto parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.prot.10525/16/2015 del 25/02/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rubiera in data **05/03/2015**, con durata di 15 (quindici) anni, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'A.U.A. sopra citato.;

6) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata;

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in pubblica fognatura delle delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06

Presso l'impianto viene effettuata l'attività di installazione e manutenzione di impianti termoidraulici.

Lo scarico oggetto del presente allegato, denominato S2 nella planimetria di riferimento, è costituito da acque reflue industriali provenienti dall'impianto ad osmosi e dal lavaggio dei filtri degli impianti di condizionamento. Le acque reflue industriali, prima dell'immissione in pubblica fognatura non vengono sottoposte a nessun sistema di trattamento.

E' presente anche lo scarico S1, costituito da acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, che risulta sempre ammesso in pubblica fognatura, nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, e non necessita di autorizzazione.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite allacciamento all'acquedotto e non sono presenti pozzi aziendali.

La planimetria di riferimento, parte integrante del presente atto, è la tavola denominata "Allegato n. 3" datata settembre 2023 ed acquisita agli atti di Arpae al PG/2023/172169 del 11/10/2023.

Prescrizioni

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 1 mc.
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 220 mc.
3. Gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura dovranno rispettare, nel pozzetto di ispezione, i limiti fissati dalla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
4. Entro 30 giorni dall'attivazione dello scarico, la ditta deve darne comunicazione ad ARPAE e al Comune di Rubiera.
5. Il pozzetto di ispezione, di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, dovrà essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
6. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto dal Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal gestore del SII.
7. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione.
10. E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
11. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti in efficienza e mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

12. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
13. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.gruppofiren.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 3.
14. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
15. Resta fermo quanto disposto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

La Ditta **"ERREDI IMPIANTI SRL"** è autorizzata a svolgere l'attività di installazione e manutenzione impianti termoidraulici nell'impianto ubicato in Comune di **Rubiera - Via Bologna n.1/A** - Provincia di Reggio Emilia e ad installare una idropulitrice ad alta pressione a gasolio da 50 KW che sarà utilizzata per la pulizia dei filtri, la cui emissione E2 sarà di tipo scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	PUNTATURA E SALDATURA MANUALE (CON FILO PER ACCIAIO-INOX)	1600	6	Salt. 50 min/g	Materiale particellare	10	(*)
E2	IDROPULTRICE A GASOLIO DA 50 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					

(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici

1) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

2) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti acquisita agli atti con PG/172169 del 11/10/2023 e successive integrazioni.

3) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche in quanto gli interventi previsti non determineranno variazioni acustiche rispetto alla situazione attuale.

Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente comunicazione di impatto acustico da cui risultava la compatibilità acustica dell'attività svolta dalla Ditta, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.